

**ALLEGATO “A” DELL’ ATTO COSTITUTIVO
DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE
SENZA SCOPO DI LUCRO “TALENTI”**

S T A T U T O

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1) E’ costituita un’associazione culturale denominata ”Talenti”.

Art. 2) L’Associazione non ha scopo di lucro è apolitica e apartitica.

Art. 3) L’Associazione ha sede in Gallinaro provincia di Frosinone alla Via San Gerardo civico 660.

Art. 4) L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – OGGETTO E ATTIVITA’

Art. 5) L’associazione ha come oggetto la ricerca e la valorizzazione di nuovi talenti in ogni campo dell’arte universalmente riconosciuto come tale, senza nessun limite dalle arti figurative a quelle della musica e della scrittura in tutto il territorio nazionale.

Art. 6) Per il raggiungimento dell’oggetto, l’associazione potrà:

- istituire festival e premi;
- organizzare mostre e rassegne;
- stampare, distribuire, vendere libri o altre pubblicazioni;
- produrre, distribuire, proiettare filmati ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora;
- organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri, convegni, dibattiti, a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche promosse da terzi sia essi enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la partecipazione stessa;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi e cooperative, aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano finalità e persegua obiettivi analoghi.
- svolgere attività didattica mediante organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- svolgere attività editoriale anche con la pubblicazione di testate giornalistiche proprie diffuse con metodo tradizionale o tramite piattaforma internet.
- organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- promuovere o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

TITOLO IV – IL PATRIMONIO

Art. 7) Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi, donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal presidente e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8). – L'anno finanziario inizia il primo luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il presidente deve redigere il bilancio e il rendiconto di gestione che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di settembre.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

TITOLO V – I SOCI

Art. 9). – All'Associazione "Talenti" possono partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 10) I soci possono essere fondatori, onorari e ordinari.

I soci fondatori sono quelli che hanno provveduto alla nascita dell'associazione.

I soci fondatori hanno il privilegio di essere esonerati dal versamento della quota annuale.

I soci onorari sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività dell'associazione.

I soci onorari hanno il privilegio di essere esonerati dal versamento della quota annuale.

I soci ordinari sono persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal presidente.

Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

Art.11) - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dall'assemblea ordinaria su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci. L'assemblea ha facoltà di respingere la sua domanda senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

Art. 12) - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme o di gravi motivi di indegnità, l'assemblea potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione o espulsione dall'associazione.

Art. 13) Tutti i soci hanno diritto di voto purchè maggiorenni e in regola con i versamenti della quota associativa.

Ogni singolo socio ha diritto a un voto a prescindere dal valore della quota versata e da altri apporti o donazioni a qualsiasi titolo effettuati direttamente o fatti pervenire all'associazione.

TITOLO VI – GLI ORGANI E LE COMPETENZE

Art. 14) – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Segretario tesoriere.

Art. 15) L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutto quanto attiene la ordinaria amministrazione e approva il bilancio annuale e il rendiconto di gestione.

L'assemblea ordinaria regolarmente costituita delibera a maggioranza con il voto della metà dei presenti più uno.

L'assemblea straordinaria delibera sull'amministrazione straordinaria, nomina il presidente e il segretario tesoriere. Delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno tre quarti dei soci e delibera con i voti del cinquanta per cento più uno dei presenti.

Tutte le assemblee sono convocate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Nessuna formalità di convocazione è richiesta quando siano presenti almeno il cinquanta per cento più uno dei soci per l'assemblea ordinaria e almeno tre quarti dei soci per l'assemblea straordinaria.

Non è consentito il voto per delega.

Art. 16) Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La durata della carica di presidente è illimitata.

Dura fino a revoca deliberata dall'assemblea straordinaria o fino a dimissioni volontarie.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo il presidente provvederà:

- a dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici dell'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio annuale e il rendiconto di gestione che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
- potrà conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell'assemblea.
- Potrà nominare produttori esecutivi per la realizzazione di eventi, anche esterni all'associazione, senza approvazione dell'assemblea se in esecuzione di delibera già approvata;
- Per ogni atto deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

Art. 17) Il segretario tesoriere è il tenutario del patrimonio della società e della cassa. Provvederà a dare esecuzione a incassi e pagamenti su indicazione dell'assemblea o del presidente su acquisizioni o spese già deliberate.

La durata della carica di segretario tesoriere è illimitata.

Dura fino a revoca deliberata dall'assemblea straordinaria o fino a dimissioni volontarie.

TITOLO VII – SCIOLIMENTO

Art. 18) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi del precedente articolo sedici la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

dedotte le spese per la liquidazione, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alla normativa vigente.

Art. 20) Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'applicazione delle norme del presente statuto tra i soci, tra i soci e l'associazione e tra le cariche di cui al precedente articolo sesto e tra esse e l'associazione è competente il Foro di Cassino.